
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA



Testo Ufficiale Roma, 01 novembre 2014 © PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

Da "posta-certificata@postacert.it.net" <posta-certificata@postacert.it.net>

A "esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 13:14

CONSEGNA: DEPOSITO ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PERI DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 13:14:14 (+0100) il messaggio "DEPOSITO ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PERI DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA" proveniente da "esaarco@pec.it" ed indirizzato a "dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128131412.32494.04.1.15@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (3076 Kb) daticert.xml (1 Kb) smime.p7s (2 Kb)

"posta-certificata@pec.aruba.it" < posta-certificata@pec.aruba.it> Da

"esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 13:13

CONSEGNA: ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PERI DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-**AGRARIA**

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@postacert.cnel.it "posta certificata" --

Il giorno 28/11/2014 alle ore 13:13:01 (+0100) il messaggio con Oggetto "ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PERI DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA" inviato da "esaarco@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@postacert.cnel.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20141128131300.00329.03.3.15@pec.aruba.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i)

daticert.xml (960 bytes) postacert.eml (3076 Kb) smime.p7s (2 Kb)

PROTOCOLLO DI INTESA

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2015

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del "Es.a.ar.co. CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Tra

per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Federazione Lavoratori Agricoltura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Art. I - Parte economica

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:

Minimi salariali di area orari in vigore dal 1° gennaio 2015

operai

Livello	Descr.	Par.	Dall'01/01/2015
			Minimi contrattuali €
Impiegati			
6°		152	1.765,32
5°		133	1.537,80
4°		122	1.414,61
3°		115	1.329,32
2°		108	1.253,46
1°		100	1.159,07
Operai			
5°	Sup. spec.	123	1.428,33

A flywer A

4*	Spec.	116	1.344,57
3°	Qualificati sup.	111	1.286,55
2°	Qualificati	108	1.256,16
1°	Comune	100	1.159,07

Impiegati

Liv.	Dall'01/01/2015
6°	1.765,32
5°	1.537,80
4°	1.414,61
3°	1.329,32
2"	1.253,46
1°	1.159,07

Art. 2 - Ente bilaterale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Agricoltura denominato EBIAGRI costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 3 - Fondo interprofessionale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo Interprofessionale denominato INFOCUS per tutto quello che prevede la normativa vigente.

Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

Art. 5 - Fondo pensione integrativa

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si da atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto Roma 01 novembre 2014

Il Direttore Generale Giovanni Centrella

Presidente Nazionale

C.I.U. Il Presidente Tommaso Di Hazio

SI-CEL Il Segretario Generale Dario Miccheli CEPA-A Agricoltura

Il Presidente

Mario Moccia

SAI Il Presidente

pamele Groppfed Seculise

fesidente annii Giannini

CEPA-A Federcoop

Il Presidente ()
Francesco Marmura

CONFIMPRESA

Il Presidente

Diego Giovinazzo

ASSO PONTEGGI

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Il Presidente

Tommaso Cerciello

UNI PMI

Il Presidente

Armando Tameo

Il Presidente Gellylele Cotti FLAAF CGEL

Il Segretario Generale

Luca Pietrolucci


ONAPS

Il Presidente

Ing. Sulvatore Avanzato

Il Segretario Nazionale

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA



Testo Ufficiale Roma, 01 novembre 2014 © PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno uno, nel mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 Luglio 2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:

per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Federazione Lavoratori Agricoltura Agrilurismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL. Le Parti, altresi si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

9

^

Tra

Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori

C.I.U.

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

Il Vice Presidente Vicario Tommaso Di Fazio

SI-CEL.

Sindacato Italiano – Confederazione Europea del Lavoro

Il Segretario Generale Dario Miccheli

F.L.A.A.F. - C.G.E.L

Federazione Lavoratori Agricoltura Agruturismo e Florovivaisti CGEL

Il Segriftario Generale

Luca Pietrolucci

O.NA.P.S.

O.NA.P.S. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Il Presidente

Salvatore, Avanzato

Il Segretario Nazionale

Mario Perri

E

le Parti Sociali Datoriali:

C.E.P.A. – A.
Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Il Presidente Nazionale

Daniele Scalise

Il Vice Presidente Nazionale

Ernesto Bruziches

ES.A.AR.CO.
Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale

Michele Antonio Eramo

Il Direttone Generale Giovanni Centrella Orland

0

M

In A

CEPA-A Agricoltura

Il Presidente Nazionale Mario Moccia

S.A.I.

Sistema Azieode Italia II Presidente Mazronale Daglele Gregorio Scalise

Associazione Liberi Imprenditori

Il Fresidente Nazionale Glovandi Glannini

CONFIMPRESA

Il Presidente Nazionale Diego Giovinazzo

ASSO PONTEGGI

Il Presidente Nazionale Alessandro Locatelli

UNI PMI

Il Presidente Nazionale Armando Tomeo

CEPA-A FEDERCOOP

Il Presidente Nazionale Francesco Murmura

F.E.R.

Federazione Europea Kiutilizzalori

Il Presidente Nazjonale Gabriele Cotti

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Il Presidente Nazionale Tommaso Cerciello

AGRICOLTURA - Sistemazione idraulico-forestale

ES.A AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

G1 NOVEMBRE 2014

(Decorrenza: 1° novembre 2014 - Scadenza: 31 dicembre 2015)

Parti stipulanti

per parte datoriale

- Confederazione Esercenti Agricollura, Artigianato e Commercio in sigla ES,A.AR,CO
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM Federazione Europea Riutilizzalori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL
- Unione Nazionale Cooperative Italiane in sigla UNCI

Per parte sindacale

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL Federazione Lavoratori Agricoltura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionalo del Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Tasto del c.c.n.l.

Premessa

Stato e prospettive del sistema forestale nazionale

Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientato ed un fattore importanto di sviluppo economico-sociale.

Gli scarsi risultati sinore ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di Interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.

E' innanzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed

economici legati alle attività forestati ed idiratico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle pobliche economiche e produttiva. Increativa e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestati ed idiratico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle pobliche economiche e produttiva. Salvaguardia del territorio e dell'ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell'occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestatia, che deve adoltare la programmazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergio possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.

Gli operai forestati che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell'equilibrito dell'occupazione di pianua attività a della campanea di pianua attività a della campanea di pianua attività a della campanea di pianua attività della campanea di pianua attività a della campanea di pianua attività della c

territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zona che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogealogici ed ecologici del nostro Paese.

Fondamentale, quindi, è l'impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l'attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari oventi meteorici od altre calamità naturati.

E' in alto un sostanziale ripensamento di natura organizzativa che rivaluti i lavoratori al fine di favorire il controllo ed il mantenimento degli equilibri idrogeologici

del territorio nolla sua componente più fragile e delicata: quella montana, appunto.
In questo contesto non si può prescindere dall'esame delle politiche di settore, sia comunitarie che nazionali.
Il regolamento UE 1698/2005 del 20 settembre 2005 che determina i linearmenti operativi e le risorse finanziarie per il periodo 2007/2013 - prevede il sostegno a
il regolamento UE 1698/2005 del 20 settembre 2005 che determina i linearmenti operativi e le risorse finanziarie per il periodo 2007/2013 - prevede il sostegno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del paesaggio e di protezione delle risorse naturali.

uen ambiente traviole, dei peusaggio e oi praescione delle risorse naturani. In questa otica le foreste offron motepici vantaggi che venno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall'acquifibrio idrogeologico, alla difesa dell'erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana. In questa prospettiva, i selvicoltori e detentori di aree baschive non appaiono solo come prodotto di beni materiali fondamentati, ma come custodi del territorio, nella sua identità fisica e nel suo spessore culturale, ed il territorio non può sopravvivere allo suo funzioni di utilità sanza chi lo lavora. E' una consapevolezza che fa vedere le

regolamento, con il coinvolgimento degli Enti temitoriali pubblici (regioni, province, comunità montane, comunità e parti economico-sociali con impiego di mezzi finanziari in un contesto di partenariato.

La politica europea è infatti rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:

- mportanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
- la tutola dell'ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
- il ruolo socio-economico della foresta;
- l'impegno dell'Unione europea in ambito internazionale per contrastare il degrado forestale;

- rimpegno dell'Unione europea in ambito internazionate per contrastate il degrado forestate;
 l'importanza dell'utilizzo delle biomasse forestati, non solo a fini energetici, per il controllo dell'inquinamento da anidride carbonica;
 l'incentivazione all'utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certificazione dei il sostegno alla competitività delle industrie operanti nel settore del legno.
 Anche il D.Lgs. n. 2277/2001, riconoscendo le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello internazionale e riconductibili al principio della gestione forestale sostenibile, individua delle linee-guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi:
 - tutela dell'ambiente;
 - rafforzamento della competitività delle fillere foresta-legno; miglioramento della condizioni socio-economiche degli addetti; rafforzamento della ricerca scientifica.

In questo quadro, la programmazione regionale in materia di forestazione assume un valore di assoluta rilovanza anche ai fini degli obiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti dalla riforma della politica agricola comunitaria, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto "il pilastro". Inoltre, anche le carenze della politica forestale nezionale potranno essere finalmente superato, altraverso la piena attuazione della regge sulla montagna e dalla rivisitazione di un piano forestale nazionale oliretutto da tempo disatteso, capace invece di divenire uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti culturali-economici e paesaggistici del

In questo contende to the attività di rimboschimento dovranno orientarsi all'insediamento di pregiate essenze forestali sfruttabili industrialmente e alla riconversione del bosco ceduo per incrementare l'utilizzo da parte dell'industria cartaria e l'utilizzo delle biomasse al fine di incrementare le fonti energetiche alternative.

Il nostro Paese ha estremo bisogno di un aumento della superficie boscala e di un piano ben coordinato tra Stato e regioni per nuovi rimboschimenti, che

potrebbero assicurare oltre al consolidamento degli attuati livelli occupazionali, anche un ulteriore incremento degli stessi.

Per questo le parti firmatarie del c.c.n.t. lavoratori forestali ritengono necessana la realizzazione di modifiche significative all'attuate sistema di presenza

istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della frammentarietà della politica di settore. Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le politiche comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le regioni, tali

modifiche dovrebbero riguardare tifici, imprenditoriali e l'istituzione di un Osservatorio nazionale con compiti di monitoraggio e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali, scien 1)

si dacali; la competenze delle regioni alla elaborazione delle politiche forestali nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, anche in 21 interventi che hanno addontellati alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, riconoscepti tresi lo specifico ruolo delle comunità mo







1 ...







- l'individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la costiluzione di strutture operative, anche a pattecipazione mista, previste dalla legislazione vigente (impresa forestali, consorzi, occ.) vale a dire la vera impresa agro-ambientale cho opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla cruazione di ricchezza e opportunità economiche:
- il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la promozione di nuova imprenditorialilà anche associata capace di cogliere a valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di un incremento dell'occupazione;
- 5) la sollocitazione degli Organi preposti regionali a ricomprendero, nell'ambito della revisione di medio termine dei POR (Piani operativi regionali) e PRS (Piani di sviluppo rurale) misure che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata;
- 6) la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire lutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo tra l'altro forme di finanziamento finalizzato alla manulonzione del bosco ed aventi carattere di continuità.

 Sofo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavoro basata aulla stabilità e sulla valorizzaziono della professionalità degli addetti.

Professionalità sicuramente da migliorare attraverso percorsi formativi da promuovere e che non potranno che giovarsi dell'introduzione di tecnologie non più rinviabili per una moderna gestione delle aree boscate.

In questo contesto i percorsi formativi devono tendere anche a realizzare, in tinea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione PSR

2007/2013, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione economico produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche o quelle della produzione di blomasse forestali,

Il perseguimento della stabilizzazione occupazionate deve altresì legarsì ai processì di avanzamento e di crascita dell'intervento e strutturarsi in modo flessibilo,

conquistando un arco annuo lavorativo complessivo nel settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.

Opportunità sempre maggiori dovute tunto all'attuaziono delle norme sulla modernizzaziono dell'agricollura che alla sempre più diffusa consapavolozza
dell'importanza del settore forestale quate fattore di presidio e tutela del territorio, valorizzazione delle risorse turistico-ambientali, anello fondamentale delle politiche
della sosteniobilità. Ciò richiede uno sforzo da parte di tutti affinché stabilizzazione occupazionale e valorizzazione delle professionalità possano essere coniugate con

dena sostendonia. Clo inchiede uno statico do putre un indirenta statunzzazione decupazioniale e valorizzazione delle professionale prosessionale professionale designatione delle professionale professionale del confessione della confessionale del confessionale del

PARTE COMUNE

Art. 1 (Slera di applicazione)

Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e la comunità montane, gli enti pubblici, i Consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
 miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo:
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Art. 2 (Struttura della contrattazione)

La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale

Il c.c.n.l. ha la funziona di unificante centratità per dofinire la condizioni, sia oconomiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1

Per quanto concerne gli effetti economici da esse prodetti, il c.c.n.i. utilizzerà i tassi di inflazione, con l'oblettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto dello tendenzo economicho generali, dello situazione oconomica, dell'andamento e delle prospottive della competitività e del mercato del lavoro del sellore.

di c.c.n.l. stabilisco anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i crited economici sui quali il rinnovo dei co.il. (r.l. s) fonda Nel delerminare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della provisione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio.

In alternativa al salario integrativo di competenza del c.i.r.t., previa opzione concordata in azlenda tra datore di lavoro ed Organizzazioni sindacali, unitamente alla Rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di romunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed attri elementi rilevanti ei finì del miolloramento della competitività aziendale.

Tali erogazioni, pertanto, dovranno evere le caratteristiche Idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigento.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali orogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai cc.li.rr.l.,
fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendalo.

L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8" comme del presente ericolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del c.i.r.l.

Nell'ambito dell'autonomia dei cici negoziati, il rinnovo della contrattazione di 2" tivello si cofloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del c.c.n.l. Al fine di consentire la stipula del c.i.r.l. nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mosì prima della scodenza e la parto La constant la compartie constant la tempo anticato la comma precedente, la relativa piatialorma dovra essere li càrd, ha durata triumnate.

Resta esclusa dalla comocionza del 2º livello la contrallazione di materio definite nel c.c.n.l.

- Le malorio ritvitate alla competenza dei c.i.r.i., sono pertante esclusivamente le seguenti:
 a) agglunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del c.c.n.i. (art. 35 e 49);
- b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
- c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continue - INFOCUS; in alternativa occorrerà rinvenire, di concerto con le istituzioni competenti, risorse e strumenti nell'ambito delle misure prevista dai documenti di programmazione adollali:
 - d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dei lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
 - f) trattamento missioni e trasforte alternativo a quello previsto dal c.c.n.l. e diverso modalità di rimborso spese (art. 16);
 - g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (arl. 58); h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (arlt. 4 e 5);
 - i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
 i) salario integrativo (artt. 39 e 52);

 (1)

 - m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48); n) ogni altra materia ospressamonto rinviata al 2º livello di contrattaziono del testo del c.c.n.t.;
- a) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturato ed organico l'altività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello
 - p) eventuale costituzione di un Osservatorio regionate composto dalle parti firmatazie i cui compiti saranno definidi dalle parti.

Le materie insrenli l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, la modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operal addelli ai tavori nocivi (art. 22). Il turnover, le garanzia occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a tivello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei cc.ii.m.l.

L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.

(Relazioni sindacali e sistema di informazioni)

Al fino di realizzare tra le parti stipulanti il c.c.n.l. un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, dell'occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionete è costituito Comitato particolare informazioni e composto di 6 rappresentanti delle Associazioni datoriali e 6 delle Organizzazioni sindecali dei lavoratori. A) Il Comitato ha il compilio di: 1) acquisire informazioni e dati su:

a) le strutture premosse dalle regioni in materia di forestazione

b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enli delegali nonché il loro stato di attuazione;
 c) l'ussì occupazioneli e dinamica delle assunzioni;

d) dinamica della retribuzioni e situazione della contrattazione di 2º livello;

e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;

m

(B)

- f) (giene o sicurozza nei luogh) di lavoro;
- g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);

h) avaluzione della tecnologie di processo:

- svolgero le attività assegnate alla Commissione nazionato paritetica per le pari opportunità dall'art, 19 del vigente c.c.n.t.; realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- 3)

promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;

- promuovere, in linea con le disposizioni comunitante e gli obiolitivi della programmaziona PSN-PSR 2013/2020, la partecipazione e la progellazione e livello regionale di interventi in tema di difosa del territorio e valorizzazione economico-produttiva, delle risorse paesaggisficho e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;

6) esercitare altre funzioni che lo parli riterranno opportune per il miglioramento dello relazioni sindacali, Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti astorni, ivi compresi gli Enti bilatorati. Il Comitato è presieduto a tumi biennali da un rappresentanto delle Associazioni o enti datoriali stipulanti, E' provista una Vicepresidenza espressiono delle

Analoghi Comitati pariletici sono istituiti anche a livello regionale tra te istanze che a tale livello rappresentano le parti stiputanti il c.c.n.l. con gli stessi compiti del Comitato paritetico bilaterale nazionale.

B) Commissiono sulla classificazione del personale

B) Commissiono sulla classificazione del personato
In relazione all'evoluziono dell'organizzazione del lavoro e dello professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, te parti concordano sulla necessità
di approfondire l'analisi delle osigenze connesse a talla stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo c.c.n.l. a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio
rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tel senso espressa dalle impreso dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovra
essero tale da assicurare un quadro di riferimento corto per le impreso edi datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fia operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del

collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per area professionali.

La Commissione si riunità con cadenze periodiche da concordare, sarà presiodula a lumo da un componente di perte datoriale o sindacale, si incontrorà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente c.c.n.l. per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mosì prima della scadenza del c.c.n.l., indicando alla parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.

Lo parti si impegnano a costituire la suddetta Commissione entro il 30 giugno 2015.

(DinIti sindəcəli)

A) Riunioni in azienda

Alla Organizzazioni sindecali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nella toro rappresentanzo aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.

Haveratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ora annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del lavoratori o gruppi di essi, sono indette delle CO.SS. firmataria del presente contratto o, singolarmente o

congiuntamente, dalle Rappresentanza sindaceli aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacele e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle dunioni possono partecipare, provio preavviso alla Direzione aziondale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacato aziendale

In sode di contrattazione inlegrativa regionale saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione dolle predette oro di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al 1º comma.

B) Rappresentanze sindacali aziendali

Ai fini dolla salvoguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e por la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere cosfituite, ad iniziativa dei lavoration, Rappresontanza sindacali nell'ambito dei sindacali firmeteri del presonte contratto.

Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare

l'occupazione e lo sviluppo economico.

Le R.S.A./R.S.U. riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese cooperative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati.

Il numero dei Roppresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori. Quelora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due Rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale.

La designazione dei Rappresentanti sindacali aziendati deve essere comunicata alla Diroziono aziendate dalla relativa Organizzazione sindacale torritoriale

Il trasferimento del dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziondali di cut al pracedonte comma può essere disposto solo provio nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui à cessalo l'incarico.

C) Permessi sIndacali

Ciascun dirigente della R.S.A. ha diritto, per l'esplotamento del mandato, a permessi retribuiti con le modalità di cui all'art. 23, legge n. 300/1970, nella misura stabilita nello stosso articolo e maggiorata di 3 ore mensili.

Gli slessi dirigenti sindacali aziondali di cui al precedente comma hanno diritto a permossi non retribuili, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi

vegni di natura sindacale, in misura non inforiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendono esorcitare il diritto di cui al comma procedente devono darno comunicazione scritta alla Direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziondali.

Ai lavoratori che ricoprano cariche direttivo in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatario del presente contratto sono concessi permessi retribuiti par l'espletamento della relativa allività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali, il diritto ai permossi si esercita provia idonea comunicazione scritta.

D) Contributi sindacati

U) Contribui singacair
L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la guota di contribuzione sindacale de versare alle Organizzazioni sindacali per conto
dei lavoratori che la richiadano mediante delega debitamento scritta.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e indicare l'importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'Organizzazione sindacale MM

cui e airetta. L'importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potra vanare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'Organizzazioi proscella.

Tale delega resterà valida e oporanto fino a quando il fevoratore non abble a revocarla o a sostituirla con altra.

E' inteso che il possesso della prodetta delega autorizza ed impegna l'azionda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sui c/c che la Organizzazioni sindacali interessate indicharanno e a dere comunicazione alla Organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.

(Distacchi sindacali nazionali)

Ciascuna delle Organizzazioni sindecali firmaterie del presente contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori a tempo indoterminato con l'impagno che le designazioni non vangano effettuate in quelle regioni presso le quali siano già in atto, per intese intervenute in sede territorialo, più distacchi sindacali per ogni Organizzazione sindacale.

can per ogni organizazioni omnicana. Il distacco diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della designazione da parte della Organizzazioni sindacali di cui al nte comma.

Il dipandento, distaccato ai sonsi dei precedenti commi, ha diritto, a corico del datoro di favoro, alle retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spellantegli nella ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle orogazioni derivanti direttemente dall'effettivo prestazione dell'attività lavoraliva.

Il distacco ha lemine a seguito di spacifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacalo nazionale che na avova offettuato la designazione od il dipendente dovrà riprendere regolare servizio, presso il datore di tavoro da cui dipende, dal mese successivo alla data della predetta comunicazione.

Art. 5 bis

A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito dal sistema di refazioni di cui alt'art. 3 del presente c.c.n.l. al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenza sull'occupazione o l'economicità della scella.

I soggetti appallanti dovranno insonre nei contratti e nei capitolati con le azlendo appallatrici norme per il rispetto delle laggi vigenti, nonché per garantire applicazione dei contralti di lavoro sottoscritti dalle OO,SS, comparativamente più rappresentative del sottore di appartenenza delle stesse aziende appattatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.

AH. 6 (Lavoro a tempo parziale)

L'instaurazione del rapporte a tempo parziale per impiegati ed operaj a tempo indeterminate deve avvenire con alle scritte contenente l'articolazione dell'orario di

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e vicevorse, potrè avvenire sollanto per accordo tra le parti interessale.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza, a perità di mansioni.

La prestazione di lavoro potra svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente c.c.n.t. sono rapportati alla

prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno

prestazione lavorativa filonia rispetto a qualia a tempo pienti.

In caso di lavora e tempo parziale dizcontale i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 12 del presente c.c.n.t.

E' consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da accezionali esigenze organizzative aziondali, dandone comunicazione alle R.S.U. o

R.S.A. In tal caso il favoro supplementare non dovo superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orano o al periodi di lavoro concordati.

Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del t.f.r. si fa riferimento allo norme in materia del presente c.c.n.t.

Il lavoro supplementare ed il favoro sitraordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retributti ai sonsi degli ant. 9, 37 o 50 del presente c.c.n.t.

I rapporti di lavoro part-lime degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.

Art. 7 (Apprendistate)

Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumero, l'età minima e massima, forma del contratto, diviato di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.

Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finate dat 6° at 3° livello (sia degli impiegati che degli oporai)

e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinatti a svolgere te manstoni proprie dei livalti dal 2° al 6° (sia degli impjegati che degli operai).

La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:

Live#	Durato complessiva Mesi	Primo periodo Mesi	Secondo periodo Mesi	Terzo periodo Mesi
2°	24	6	18	**************************************
3°	36	6	14	16
4"	42	12	14	16
5°	48	14	16	18
E.	60	18	16	24

- L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
 nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due fivolli sotto quello di destinazione finale;

- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finala con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Per gli apprendisti conformati a tempo indeterminato, l'anzianità utilo, ai fini degli aumonti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un torzo dell'intera durate del periodo di apprendistato presso lo medosima azionda.

In caso di infortunio sul lavoro l'azionda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normate nel primo giorno e fino alla cessazione

dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato, In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuziono normate per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei timiti del periodo di

durata dell'apprendistato.

Qualora la cooperaliva adeńsca a una Cassa "extra legem" la integrazioni spellanti saranno quelle previste dal relativo regolamento. La feria di cui all'art, 12 matureranno "pro-quota" con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda,

I principi contenuli nel presente capitoto sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale della regole sulla formazione nell'approndistato professionalizzante.

Le parti si danno alto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali. Per i lerritori dove questo non è ancora avvenuto si prenderanno a riferimento i proliti formativi contenuti nell'allegato da definire

Le parti si danno atto che dalla dela di entrata in vigore del presente contratta l'apprendistato professionalizzanie sarà applicabile in tutte le regioni.

Ultoriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2º livello, torondo presente che una quota del monte ore dovrà essere desinitata all'apprendimento di nozioni di iglieno, sicurezza e provenzione degli funturi sul lavoro; una quota a sarà riservate alla conocenza dei diritti a doi dovori nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo Inserimanto doll'apprendista nell'ambiente di lavoro.

Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione eziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.

Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione eziendale dovranno essere realizzate altraverso modalità

Le ulleriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in

alternanza, "on the job", in affiancamento e moduli di formazione teorica.

La formazione interna, anche con modalità "e-laerning", è prevista per le materie collogate alla realità aziendale/professionale, mentre te altre materie potranno essere aggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità "e-learning", qualora l'azienda disponga di capacità formativa

Sono Indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umano idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relaziono agli obietlivi formativi ed alle dimensioni aziendali.

L'apprendista è lenuto a frequentare ragotammente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'aztenda, in caso di interruzione del rapporto prima del termine il dalore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dell'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolla direttomente da un amministratore

Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata Intesa.

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano al fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Disposizioni transitorie

Ai contratti di apprendialato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fina alla loro naturale scadenza.

Fire alla plana attuazione dell'apprendistato per il diritto-dovera di Istruzione e formazione, I giovani di atà fra 15 e 18 anni potranno essero assunti con controtto di apprendistato di sensi della legge n. 198/1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo.

Salva quanto previsto da specifici accordi per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diplome o per percorsi di alta formazione, le norme

di cui al presente articole si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di apprendistato non compatibili con l'impianto contrattua mpestivamente per una valutazione e per la conseguenti armonizzazioni. incontre

Art. 8 (Mansioni e cambiamenti di nualifica)

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente

Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico della categoria cui appartiene.

Qualora sia adibilo, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto por la qualifica superiore.

Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo avor svolto con caraltere continuativo, le mansioni proprie di della qualifica, por un periodo di

due mesi, se implegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operato. La tamporanea sostituziono di un dipendente appartenente alla qualifica superioro, assento per malattia, infodunto, ferie, permesso e richiamo alla armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dá solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.

Art. 9 (Orario di

L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dell'art. 2.

If confronto a livella territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali; il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario sattimanate superiore a quello contrattuale nella stagione più favorovole all'altività forestate.

Per gill operal additi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembra 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1º comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.

Agli operai addotti per l'intero orario ordinario giomaliaro a lavori considerati posanti o nocivi, ai sensi del successivo art, 22 competo una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Gli operal possono essere addelli a lavori in acqua per un massimo di cinquo ore giornaliore, dovendo essere adibili per le ore residua ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.

Ai lavoratori a tempo dotorminato la prodetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3º elemento.

Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze eziendali, di riposi compensativi da attingere da un appoello mente ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ullenori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previsto, a fronte di prestazioni straordinaria, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.

Il lavoratore duvrà segnalara l'interzione di usufruira della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa dolla collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.

Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposì compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata

così come le specifiche modalilà di utilizzazione.

Art. 10 (Riposo settimanale)

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inforiore a 24 oro consecutiva, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nel casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere dal riposo compensativo in altro giorno della sottimana.

Arr. 11

Sono considerati giorni festivi tutte la domeniche ed i sonuenti:

- il primo giorno dell'anno; il 6 gennaio, Epilania del Signore;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione:
- il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 1º maggio, festa del lavoro;
- il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica:
- il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria; il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale (*):
- 10) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre, giorno di Nalale;12) il 26 dicembre, S. Stefano;

13) la festa del Patrono del luogo (**).

13) la testa del Patrono del luogo (**).

Quando la losta del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasaltimanate, si considera festivo il giorno feriale susseguente.

Per il trattamento da praticarsi ai favoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infraseltimanali valgono le disposizioni di cui allo leggi 27 maggio 1949, n. 280 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali od infraseltimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, vorrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:

a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normate di paga compreso ogni accessorio;

b) se lavorano è dovula, oltro alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate rcentuale per il lavoro festivo,

Il trattumento por la fostività nazionali di cui al punto a) provisto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori

siano sospesi dal lavoro; il trattamento di legge è dovuto solo se detto festività cadono entro le prime due settimane della sosponsione.

Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico por toli festività è compreso nella percontualo rolativa al 3° elemento provista dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per te ore di lavoro effettivamento esegullo, con la magglorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 50,

A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materio di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedento, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:

a) per la festività nazionate 4 novembre, la cui celebraziono è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla L. 31

marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per la quattro festività soppresse (S. Giusoppe, Ascensiono, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltra alla retribuzione normalmento dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti Individuali possono altresi convenire:

a) che la prostazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornale di festività soppresso, possa essere compensata, invece che con la giornata di page ordinaria aggiuntiva, attravarso giornate di riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tonondo conto delle esigenze aziendali;

b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle glornate di festività soppresso, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore sollante la retribuzione giornalista normalmente dovula-

(*) La celebrazione di tale festività nazionale è sposteta alla domenica successiva dalla leggo 5 marzo 1977, n. 54. (**) Per il camuna di Roma la l'esta del Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

Art. 12

Al lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno di servizio prestato, 28 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l'orario seltimanale di lavoro sia distribuito in 5 giarni, apettano 22 giornate di ferie retribuite (ascluso il sabato).

Nell'ipotosi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie propozzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi elfetti, come mese intero. Il diritto alle ferie mature normalmente durante i periodi di malattia o infortunio.

WH !

aman

Le farie sono irrinunciabili e devono assere godute nel periodo concordato col datoro di lavoro, sentite le esigenze dol lavoratori. Comunque il laveratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento, Per gli operai a tempo determinato si la riferimente a quanto stabilito dall'art. 52.

In caso di occezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore delle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spose eventualmente sostenute a causa

Note a verbele

Le parti si danno allo cho, al fine di realizzare la omogeneizzazione normaliva tra il presente c.c.n.l. e trallamenti procedenti, per gli implegati 4 giornate di ferie sono state trasformate in permessi retribuiti (vedi art. 38).

Impegno a verbole

Le parti sollecitano gli enti e le imprese cooperative a favorire la fruizione di periodi continuativi di assenza dal lavoro da parte del lavoratori extracomunitari enediante l'utilizzo cumulativo della ferie e dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, fatte salvo le esigenze tecnico-produttivo dell'azienda e previa formale richiesta del lavoratore o successiva autorizzazione.

Art. 13 (Asoettativa)

Nelle aziende con oltre 5 dipendenti può essere concessa al lavoratore, non in periodo di prova, che ne faccia mutivata richiesta e sempre che ciò non porti monte al normete andamente del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi. Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, nè decorro l'anzianità agli effetti degli scatti di anzianità e del L.f.r.

Il daloro di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla richiesta.

Il dalore di lavoro può assumere con richiesta nominativa, personale con contratto e tempo determinato per sostituiro i lavoratori assenti dal lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e legge n. 230 del 18 aprile 1982). Nel contratto di assunzione devono assere indicati il motivo della sostituzione od il nome del lavoratore sostitutto.

Art. 14 (Mensililà aggiuntiva - 13° e 14°)

l lavoratori con contrallo a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13° e 14° monsilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel di dicombre e giugno.

Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13º mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14º mensilità entro il 30 giugno; dette mensilità

aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuziona del mese di cossazione del rapporto stasso.

La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerala come un mese intero.

Per i lavoratori operai con contratto a tempo determinato si la riferimento a quanto stabilito dall'art, 52,

Art. 15 (Mezzi di trasporto)

ll datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.

Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percomenza più bassa.

Una indennità, pari ad 1/5 del costo di un litro di banzina super per chilometro percorso, compete anche agli Impiegati qualora prestina la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di tavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).

Art. 16 (Missioni e trasferte)

Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni increnti al servizio, debbano essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese.

I contratti integrativi potranno stabilire diverse modelità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.

Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
L'eventualo tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento dello maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendate.

Art 17 (Congedo matrimoniale)

In caso di matrimonio il layoratore con contratto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.

Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calondario, mentre al lavoratore con mono di 150 giornate annuali, ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario.

Art. 18 (Diritto allo studio)

Il tavoratore con contratto a tempo induterminato e non in prova che partecipa presso istituti pubblici legalmente riconosciuli a corsi di studio ha dinitto ad un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

I lavoratori che in agni unità produttiva possono beneficiare contemporaneamente dei permessi per partecipare a datti corsi non potranno superare il 10% per unità produttivo fino a 30 dipendenti ed il 5% per la quota di lavoratori occedenti la 30 unità a tempo indeterminato.

Tale diritto è esteso ai lavoratori extracomunitari per la portecipazione a corsì specifici Istituiti da enti pubblici o logalmente riconosciuti, per la scolarizzazione e

per l'apprendimento della lingua italiana,

Le modellità pratiche per il godimento di tali pormessi, in quanto compatibili con le asigenze produttivo e con la natura del rapporto, seranno definite presso ogni ente o azienda osercenti l'attività produttiva.

Art. 19 (Pari opportunità)

Le parti concordano sulta necessità di promuovere, in attuazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635 e della disposizioni legislative in tema di

parilà uomo-donna (leggi n. 903/1977 e n. 125/1991), allività di studio e ricerca linulizzate alla promozione di azioni positive a lavore del personale femminile.

A tal fine si impegnane a costiluire una Commissione nazionale paritetica composta da 6 rappresentanti. Analoghe Commissioni potranno assere costituite a livello regionale in seda di contrattazione integrativa.

Per l'ammissione al lavoro e per la luttela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico D.L.gs., n. 151/2001 e sue successive modifiche).

Per la lutela della maternità valgono le disposizioni di leggo in vigore.

Il datore di lavoro garantirà ed anticiperà il 100% della retribuzione in caso di maternità per i 5 mosì di congedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l'anticipazione del 30% della retribuzione per l'aventuale utilizzazione dei 6 mosì di congedo parentale dopo i 5 mosì obbligatori (ex astensione facolitativa).

Art. 20

(Lavoratori svantaggiati)

I lavoratori di cui viane accertato, con idonea documentazione, lo stato di lossicodipendenza o di etilismo i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciuto dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, se assunti a tempo indaterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sosponsione delle prediazioni di lavaro è dovula all'esecuziono del trattamento riabilitativo e, comunque, por un periodo non superiore a due anni. Tate periodo è considerato di aspettativa non retribuito.

Liavoratori familiari di tossicodipendente od etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programme terapeutico e socio-riabilitativo qualora il relativo servizio no altesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabilo e non ripetibile.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre

strutture sopra indicato.

I lavoratori supra rituato.
I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ave consentito dalla legge) hanno diritto di procodenza rispetto agli altri tavoratori.
Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubblicho, possono essere concessi, competibilmenta con la esigonze di servizio, brevi permessi non retributili, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo

anticipo.

Il datore di lavora può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assumzione il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito (legge n. 230 del 18 aprile 1962).

Ad. 21 (Contratto formazione-lavoro - Formazione professionale)

Le parti condividono e naffermano indirizzi, orientamenti ed impegni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla formazione professionale il ruolo di primo piano cho le spotta nella modernizzazione del Paese, considerando la valorizzazione della risorso umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessario, da un lato, al miglioramento della competitività della imprese, dall'altro, alla tutela ed alla promoziono del tavoro.

Sia per quanto concerne la formazione in allemanza che la formazione continua il Comitato paritetico nazionale e l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3

ranno ed individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e intervonti di formazione cantinue.

Le indicazioni che emergone dalle predette Commissioni saranno presentate per un apprefendimento e per le conseguenti decisioni di inizialive formative ad Enti

Ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l'adesione dagli enti e della imprese al Fondo per la formazione continua - INFOCUS.

Le parti convenciono incitre che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costiluiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare în ogni realtă regionale

Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione profossionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale

regionale lo consente, l'ingresso di forze valida netta categoria, deve diventare lo strumento londamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.

Allo scopo di consegulra il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le regioni, nei limiti dello risorse finanziarie dostinate all'istruzione professionale sulla base dei finanziarmenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, si impognano a promuovere l'istiluzione di corsi di formazione professionale nel settoro forostale in coerenza con la natura del programmi annuali a pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'altuale struttura del mercato del lavoro, ulilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell'occupazione giovanile.

Arl. 22 (Ambiente, salute, sicurezza)

Le parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità dal territorio ed al pericolo di incendi beschivi.
I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di lutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché

uovendo, ovo necessario, specificha attività formativo. Le parti, in collaborazione con i soggetti istituzionati compatenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricercha su progetti obiettivo finalizzati a migliorere la professionatità dei lavoratori ed a favorime la sensibilizzazione in materia ambientale,

Modalità di intervento sui rischi

Ferme restando le disposizioni di legge per la luteta della salute e della sicurazza dei lavoratori, le perti convengono quanto segue:

Esposizione ai fattori di rischio

Esposizione e ration ornamia.

I lavoratori esposi a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.t.gs. n. 81/08 e successive modifiche el integrazioni. In particolare si richiama il dispositivo applicativo dolla direttiva europea CE/98/24 relativa al rischio chimico.

Ove per osigenzo legate a tale sorveglianza si prevodano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del solario.

I dati statistici relativi agli infortuni, alle malativi professionali e a quelli comuni, quelli relativi all'aconstanta asconsoli ascon collettivi.

Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, Individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti cha, per la loro specifica natura e/o in deferminate condizioni, possono risultare nocivi alla satute del lavoratore.

I mezzi prolettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmonto personato per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.

L'equipaggiamento personale verrà definito dai cc.il.rr.l. Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei prosidi sanitari di emergenza.

Rischi per l'apparato muscolo-scheletrico
Le parti concordano di assumore il formale impegno di applicare nelle aziende dol sottore le modalità praviste del manuato ouropeo, pubblicato in Italia

dall'ISPESL, in materia di procedure per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo-schelotrico.

Il manuale sarà utilizzato ai fini formativi e distribuito a tutti I R.S.L., previa adeguata informazione sulle modalità d'uso della strumento.

Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiali informativi sul manuale, le parti possono avvalersi della collaborazione dell'EBIAGRI.

Rischio chimico

Per fulfo quanto attiene l'uso di sostanze chimiche nel lavoro o l'eventualità di incorrere in attività di emergenza nelle quali si vonge a confatto con tali sostanze, si applicano le modalità di cui alla precodente lett. a), sottopunto 1.

(Richiamo alle armi)

Per il richiamo alle armi si applicano le norme di legge vigenti in materia

Per la chiamata ed il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24

(Anticipazione sul trattamento di fine rapporto)

A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla fecoltà prevista nell'ultimo comma della siossa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di tavoro può richiedera, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trallamento cui avrebbe diritto nel caso di cassazione del rapporto di lavoro alla data della richieste.

Le richieste sono soddisfalto annualmento nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero tolete dei dipendenti.

La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:

a) spese senilarle per tempie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture senitarie;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piana proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio conluge a blotare, conquetamente con il proprio conjuge del diritto di superficie;

d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedento o in proprietà comune col proprie coniuge; e) congedo per la formazione ai sensi degli artt, 6 e 6 della legge n. 53/2000. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vicne detratto, a tutti gli offetti, dal trattamento di fine rapporto.

La richiesta per le finalità di cui alla lott. a) del presente articolo, devo essere comprovata de apposita documentazione rilasciata dallo compotanti strutture pubbliche.

Al fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa, redatti dai presidi sanitari prescelli per la terapia o l'intervento, nonché della spese complementari essenziali.

La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notoriotà dalla quale risulti che il

compratore o promittente compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abilazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa omicopopolare, nonché dell'eventuale prefiminare di vendita con firma autenticata. L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro sei masi dalfaccettazione della

domanda

La domanda di anticipazione per la costruzione delle prima casa dovrà essere corredata:

da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; - da copia autenticata della licenza editizia;

assegnarano con patro di riscato di una casa economico-popolaro; - da copia autenticata della licenza edifizia;
-dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale.
La domanda di anticipazione per la nistrutturazione della casa di abilizione, secondo la previsione di cui alla lott. d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stossi documenti di cui al comma precedente, osciusi quelli riferiti alta proprietà del suolo. Nel casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nel limiti massimi dall'accantonamento accartato all'atto della domanda, compete:

- il 40% da liquidare entre il mese successive alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entre un anno dall'eregazione stessa; il 30% entre il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo ed integrate impiego della somma
- anticipata per le linalità per cui la stessa è stata erogata;

 3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, cho attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa.

La perizia giurata, nei casi previsti dalla (ogge, può essera sostituita da un cartificato di abitabilità. La opere di cui ata tett. c) e d) dovranno essere ultimate entro due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta

entro i due mesi successivi.

In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrè superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruira o ristrutturare, qualdra non venge esibita entro i tempi nocessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nosa graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione

L'oventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuorà con riferimento al 1º gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell'eventualo graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti critori di priorità:

interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
-acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non por morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai lini IRPEF

Desarroudio dei notien anima e determidan el mantre.

I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all'ipotesi di ristrutturazione.

Qualora tutti i su osposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.

Nei casi più urgenti l'anticipazione per torapia ed interventi straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria.

Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7 della legge n. 53/2000, benché introduca una nuova causale at fine di richiedere l'anticipaziono del LLc., non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell'ammissibilità della domanda di anticipazione.

Pertanto, in altesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro con la circolare n. 85/2000, riferite alla causale lett. e) dell'art. 24,

(Nonne in materia disciplinare)

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:

- a) ammonizione varbale;
 b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di ratribuzione;

d) sospensione dal l'avoro e dalla relibuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro; e) liconziamento sonza presvviso ma con trattamento di line rapporto.
L'edozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle latt, a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300

Ammonizione, multa, sospensione

Normalmente l'ammonizione vorbale o quella scritta saranno adoltale nei casì di prima mancanza; la multa nei casì di recidività; la sospensione nei casì di recidiva in mancanza già punila con la multa nei sei mesi procedenti. Quando, tultavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adoltarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

- Incorro nei provvedimonti dell'ammonizione, della mulla o della sospensione il lavoratora:

 1) cho non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamento, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
 - che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cossazione: 2) 3)
- the non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricovule, oppure lo esegua con negligenza; che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che omatta di avvertire tempestivamente il suo 4) superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
 5) che sia trovato addomnintato;
 6) che si presti a diverbio illigioso, senza vie di falto;
- che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di llevo rilevanza;

cho occulti meteriale o scarti di lavorazione; 8)

9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno doll'aztenda o che commetta qualunque atto che porti progiudzio alla morale, o all'igiane, alla disciplina, sempraché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in retazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;

10) che commette infrazioni di analoga gravità.
L'importo delle multe, non coslituenti risarcimento di danni, è davoluto alle osistenti istituzioni assistenziali e previdenziati di carattere eziondale o, in mancanza di queste, alle Casse multe integrative dei lavoratori.

Licenziamento per cause disciplinari

Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro o con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per nocanzo più gravi quali, ad esempio, le seguenti: 1) rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;

2) assenza inglustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all'anno noi giorni seguenti al festivi o alle ferie;

- 3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
- di l'avorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di nievante antità:
- 5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mosi antecedenti;6) furto;
- abbandono inglustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custoda dell'azianda;
- 7) abbandono ingliustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custo 8) danneggiarmento volontario di impianti o di materiali;
 9) danneggiarmento volontario o mossa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
 10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'aztenda;
 11) alterazioni dolese dei sistemi aziondali di controllo di presenzo;

 (1) alterazioni dolese dei sistemi aziondali di controllo di presenzo;

- one possa provocure gravi incidenti alle persone o alle cose;13) insubo rdinazione grave verso i 12) inosservanza del divieto di fumare guando tale infrazio

Art. 26 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

Offre ai motivi di giusta causa di ticonziamento di cui al precedente art. 25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art, 3 dello legge 15 luglio 1966, n. 604 i seguenti fatti:

- maturaziono del diritto alta pensione di vecchiala salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge n. 54/1982;
- cessazione dell'allivilà aziendale; sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua aziende e/o attività il mantenimento del procedente 3)

personale con rapporto a tempo indeterminato.

Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le Rappresentanze sindacati, prima della fase esecutiva.

In ogni caso le aziende sono tenule a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche altravorso meccanismi di mobifità da ricercarsi con le Organizzazioni

Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti:

- a) violenza e vie di fatto;
 b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre 3 mesi;
 c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.

Art. 27 (Preavviso)

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indoterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, dove essere La nsoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeferminato nel caso di ilcenziamento nun per giusta causa o un proceduta da preavviso, da notificaria dell'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.

I lormini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati di 5° e 5° livello;

- 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati e per gli operai di 5° e 4° fivello;

2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per futti gli altri lavoratori.

Per gli implegati con anzianità di servizio superiore a dieci anni i termini di presvviso, in caso di licenziamento, sono numentati di due mosi.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte noi termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indonnità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso...

La stessa indepnità è dovuta dal dalore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore.

Durante il periodo di presoviso il lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Nal caso di dimissioni in Ironco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l'indennità di mancato preavviso.

ЛЛ. 28 (Controversie)

Individuati

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo e, comunque, in dipendenza del rapporte di lavoro, qualora le parti stesse non reggiungane l'accorde direttemente, la controversia individuale dovrà essere demandate alle rispettivo Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, ontro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertanza.

Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alla mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ad arronea applicazione dell'ari, 8 del presente controllo, il tentativo di amichevola componimento sarà espletato con l'assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni indentativa di admicrosci pari di bializza.

sindacoli cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.

Collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervonire per esaminare e comporre la controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del c.c.n.l. e dei contratti integrativi.

Art. 29

(Contributi per gestione c.c.n.l. e assistenza contrattuale)

Anche in relazione a quanto previsto dal presente contratto in materia di sistema di informazioni, Osservatono e relazioni sindacali sono istituiti i contributi oestione c.c.n.l. ed assistenza contrattuale nazionale.

a) Contributo assistenza contrattuale

a) communio resolvenze communicate

I datori di lavoro tratterranno dalla retribuziono spettante ai lavoratori l'importo indicato nell'allegato regolamento e lo verseranno alle Organizzazioni sindacati
nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Le cooperative, i Consorzi forestati ed aziende speciali sono altresi (enuli e versare, a loro carico, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti

il presente c.c.o.l., un contributo allo stesso titolo calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro.

b) Contributo gestione c.c.n.l.

I datori di favori sono tenuti a versare a loro carico un contributo monsile per il Fondo di gestione del c.c.n.l.

L'antità, nonché le modalità di esazione e di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono stabilite da apposito regolamento concordato tra le parti ed allegato al presente contratto di cui è parte essenziale ed integrante.

Art. 30 (Decorronza, durata, procedure di rinnovo)

a) Decorrenza e durola

Il presente contralto decorre dal 1º novembre 2014 e scade il 31 dicembre 2015

b) Procedure di rinnovo

- Le procedure par il rinnovo del c.c.n.l. sono le seguenti:
- disdette: almeno 8 mesi prima dolla scadenze a mezzo raccomandala a.r.;
- -invio piattaforma: almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomondata a.r.;-inizio trattativa: almeno cinque mesi prima della scadenza.

La parte che ha ricevulo la plattaforma per il rinnovo dovrà darne riscontro entro venti giorni decorrenti della data di ricevimento della stessa

Nel conso del cinque mesta antecedenti la scadenza del c.c.o.l., ove il negociato si apra antro i termini previsti al comma precedente, e por il meso successivo alla anza, e comunquo nei sei mesì successivi all'invio delle piettaforma, lo pari non assumeranno iniziativo unileterali nó procederanno ad azioni dirette. In caso di mancata o ritardata disdetta del c.c.n.l., esso si intendo prorogato di un anno e così di anno in anno.

(Condizioni di miglior favore)

Fallo salvo quanto previsto in materia di armonizzazione della contrattazione Integrativa del presente c.c.n.l., esso non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 32 (Previdenza complementare - Assistenza complementare integrativa)

A) Previdenza complementare

Le Parti di cui sopra convengone di adottare il costituendo Fonde pensione integrativa denominate FONDO DIGNITA'.

B) Fondi integrativi sanitari

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattara le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con) tempi a disposizione doi propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione

PARTE IMPIEGATI

Art. 33

L'assunzione dell'implegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, e, ove non diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo Indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, il tivello di inquadramento, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal prosente c.c.n.t. e dai contrati integralivi.
Il contratto a termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto che potrà aver luogo, ai sonsi della tegge n. 230/1962 e successive nei seguenti casi:

- stogionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto; assunzione per un'opera definita;
- sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa provista dal presente c.c.n.l.;

- sostituzione di lavoralori temporaneamente inidonei a svolgore le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione. L'assunzione con contrallo a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del

rapporto di Implego, il livello di inquadramento o la retribuzione noi suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'INPS nelle forme di legge.
Le clausole concordate dovono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essero, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.

Ogni modifice delle condizioni di assunzione deve risultare da ello scrillo. L'applicazione del presente controllo non viene meno nel caso in cui, anche in difotto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

(Periodo di prova)

Il periodo di prova deve risultare da alto scritto, în mancanza di questo, l'impiegato si intende assunto senza prova alto condizioni stabilite dal presente contratto

e dai contratti integrativi por il livetto in cui l'impiegato à inquadrato in base alle mensioni de assulto sera prova alle contratti integrativi por il livetto in cui l'impiegato à inquadrato in base alle mensioni de à contratti integrativi por il livetto in cui l'impiegato à inquadrato in base alle mensioni de à contratto a svolgere.

Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 6°, 5° e 4° livetto e in mesi 2 per gli impiegati di 3°, 2° e 1° livetto.

Durante il periodo di prova ciascuna dolle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso; superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conforma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell'anzianità dell'impiegato.

In caso di recesso nol corso del periodo di prova o al termina di asso, l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese net quale è avvenuto il recesso nonchè ai dodicosimi relativi alle forie, alte mensitità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 12, 14, 42 del presente contratto.

(Classificazione)

Gli implegati forestati si classificano in sei livelli.

Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singolo declaratorie,

6° livello

Par 152

Apparlengono a questo livello gli impiagati che, non investiti dai poteri a della incombenze proprie del dirigento, collaborano direttamente con il dirigento o con il dallo stesso preposto, alla organizzazione a gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa,

Profili esamplificativi

Direttori locnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della roalizzazione dei lavori.

5* livello

Par. 133

Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di inizialiva, alla 🔾 gestione tecnica e/o amministrativa dell'axienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.

Profili esemplificativi

Programmalore CED, responsabile ufficio lecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione.

4° livallo

Par. 122

Apparlangona a questo livello gli impiegati che, in esecuzione dalla disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del rama lecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionate.

Contebili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CEO.

3º livello

Appartengono a quosto lívello gli implegali che, sotto la guida del datore di favoro o di implegati del lívello superiore, eseguono, socondo le disposizioni ricevuto moneioni lecniche e/o amministrative.

Profili esemplificativi

Addelti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addelti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.

2º livello

Par. 108

Appartengono a questo livello gli implegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa.

Profil esempfficalivi
Addotti a mansioni di segreteria, stonografi, dattilografi-terminalisti, addetti allo spedizioni.

1° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni eseculive proprie della qualifica.

a) Definizione

In applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono considerati quadri quei favoratori che, pur non appartenendo alla categoria doi dirigenti e operando alle dirette dipendenze dal datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attunzione degli obiettivi generali dell'impresa, con discrezionalità d'iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell'attività aziondale o di significative unità organizzativa della slessa

Rientrano inclire nella categoria dei quadri quegli impiegati che esplicano funzioni specialisticho di particolare rilievo e valenza, di rappresentanze, progettualità c

Ferma restando la non automaticità tra l'appartenenza al 6º livollo e l'attribuzione della qualifica di quadro, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che, nell'ambito del predetto livello degli impiegali, svolgono funzioni di coordinamento dell'attribuzione della aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro, a funzioni specialistiche di particolare rilievo

b) Indennità di lunzione

officialista dei quadri come individuata nella precedente tett. a), spetta un'indennità mensila pari a 🤅 77,47, da corrispondersi por tutte le mansilità previste contrattualmente e da computarsi sul t.f.r.

nuceriente e de composition de la calegoria dei quadri como individuata nella precadente lett, a) spetta un'indennità mensile pari a € 103,00. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Il datoro di lavoro è tenuto ad assicturare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell'area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso torzi conseguente a colpa nello svolgimento della funzioni svolle.

Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spesse di assistenza legalo in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative

a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

d) Aggiomamento professionale

Al quadri potranno essere concossi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o ad iniziative aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.

e) Invenzioni, innovazioni e brevetti

Fatti salvi i diritti per l'attestaziono normalivo di brevetti, le parti direttamento interessate potranno dofiniro le condizioni anche di carattere economico per l'utilizzazione da parte dell'impresa sia delle Invenzioni che dello Innovazioni di rilevanto importanza per il processo produttivo fatte dai quadri, nei casi in cui le stesse non costiluiscono aggello della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Art. 37 (Lavoro straordinario, festivo, notturno)

- a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di lavoro (ved. arl. 9);
- b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del mattino successivo; c) tevoro festivo, quello eseguito nei giorni festivì di cui all'art. 11.
- li lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.

Il lavoro straordinario e festivo è effettuato sollanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richieste ed autorizzazione. Lo percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione indicati al 3° comma dell'ert. 39, sono la seguenti: a) lavoro straordinario 30%;

- h) lavoro notturno 50%
- c) lavoro festivo 50%; d) lavoro straordinario festivo 60%;
- e) lavoro festivo notturno 65%;

f lavors supplementaire 10%.
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per talune figure impregatizia soggette a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in determinati periodi dell'anno, potranno essere superati i limiti di cui al 2º comma del presente articolo previo accordo a livello aziondale (art. 2).

Art. 38 (Permessi straordinari)

L'impiegalo ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a giomi 7, per motivi familiari o personali.

Ai sensi dell'art, 4 della legge n. 53/2000 l'impiegato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la slabite convivenza risulti da certificazione anagrafica. Durante tali permessi l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

An. 39 (Retribuzione)

A decorrere dal 1º luglio 1998 i seguenti etementi della retribuzione, previsti dal c.c.n.l. 6 marzo 1995 per gli Impiegati: - minimo nazionalo di stipendio base mensile;

- Infiliabilità di conlingenza come de logge 26 febbraio 1986, n. 38 e loggi o accordi successivi; decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamento mensila o giornaliero o orario.
 Le antità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'aflegata Tabella A.

- La retribuzione degli impiagali à perfanto così composta: minimo contrattuale nazionale conglobato; stipendio integrativo;
- aumenti periodici di anzianità

Agli affelti del computo dei vari istituli economici contrattuali, la quota di retribuzione glornaliera si ottiane dividondo quella mensite per 26 e quella oraria per 169. Il calcolo degli istituti economici contraftuali quali, ad exempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, eccetera, si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al 3° comma del presente articolo.

Art. 40 (Indennità di cassa)

Agli implegati cui è affidata le mansione di cassiere, con relativa responsabilità, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 20,66. A decorrere del 1º agosto 2006 tale indennità è incrementata ad € 25,00.

Datta indennità compete sia agli impiegali che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altro purché, in questo caso, non si tratti di mensione occasionale ma continuativa.

L'indennità non frazionabilo nella misure mansile è corrisposta per dedici monsilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al meso.

L'implegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in contanti, deve ossere coperto da apposita garanzie assicurativa.

Art. 41 (Scatti di anzianità)

L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stassa azlenda, ha dirilto, per ogni blonnio di anzianità, ad un aumento retributivo in cilia fissa.

A partire dal 1° gennaio 1991 l'importo degli aumenti periodici per anzianità è l'issato per ogni livello di impiegati e valavola per tutto il territorio nazionate, nello

Liyalli	(euro)	
G*	33,05	
5*	29,44	
4"	26,86	
3,	24,79	
2*	23,76	
41	22.24	

Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mose successivo a quello in cui si compie il

biennio di anzianità.

L'impiogato, nol caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli scatti di anzianità già maturati ed avrà diritto alla loro rivatutazione.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.

Art. 42 (Trattamenta di fine rapporto)

All'impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Animpiegato, in caso un insultativa de repputo e revolu, spetiti in tratamento di mo repputo, provido della regge 25 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmonte richiamate.

Per il servizio prestato anteriormente al 1º giugno 1982, si applicano la disposizioni all'epoca previete in merito all'indennità di anzionità dalla contrattazione nazionale per gli impiegati agricoli.

Art. 43 (Trasferimenti)

Nel caso di trasferimento dell'impiegato, in via definitiva, da un'aztenda all'altra dello stesso datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al rimborso, previa

nentazione, delle spose sostenule per il trasforimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%. Il trasferimento deve essore comunicato all'impiegato a mezzo di lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato, almeno tre mesi prima.

L'impiegalo che non accelti il trasferimento ha dirillo al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Art. 44 (Malattia ed infortunio)

Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 24 mesi

Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.

mesi.

Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di presvviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli attri diritti acquisiti a norma del presente contratto.

Qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro e tale de rendere impossibile to svolgimento di qualsiasi altra mansione anche di tivello inferiore, allo stesso non sarà conservato il posto.

L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico per i portodi pravisti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonchè alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di presavviso di al trattamento di line rapporto, nella misura pravista rispettivamente dagli artt. 27 o 42.

L'assenza per malattia od infortunio deva essere tempostivamente comunicata al datore di lavoro e documentata secondo lo vigenti norme di legge. In mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, e di documentazione, l'assenza serà considerata ingiustificata.

Al Malatha

L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico:

Anni di anzianilà presso l'azienda	Corresponsione stipendio mensile lino a mesi	Corresponsione mazzo slipendio mensile lino a mesi
a) Inferiore a 5 anni	3	3
b) Da 5 a 10 anni	5	5
c) Oilre i 10 anni	6	6

Agli offetti del trattamento economico previsio dalla tabella procedente, i pariodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco di tampo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.

B) Infortunio

L'impiegato in state di infortunio avrà diritto al seguente trattamente economico:

Anni di anzianilà presso l'azienda	Corresponsione stipendio mensile lino è mesi	Corresponsione mozzo slipandio mensile lino a mosi
a) inferiore a 5 anni	3	3
b) Da 5 a 10 anni	S	5
c) Oltre i 10 anni	G	8

Agli elfelti del traffamento economico previsto della tabella precedento, i penodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco di tempo

(Previdenza e assistenza, essegni familiari)

I datori di lavoro, in basa alla logistazione vigente, debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione previste e con i conseguenti adempimenti

PARTE OPERAL

Art. 46 (Assunzione)

Gli operal devono essere assunti secondo lo norme vigenti per il collocamento.

Gli operal addetti alle attività di cui all'art. 1 del presonte contratto, tor quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operal a tempo ninato ed operal a tempo indeterminato.

8 mm

Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenii per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare do atto scritto.

Ai rapporti di lavoro a lempo delerminato si applicano te disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto alibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presonte contretto.

Sono operai a tempo indeterminato:

a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;

h quei lavoratori che, essendo inquadrati al fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro offellivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorativo.

Art. 47 (Periodo di prova)

L'assunzione al lavoro di ogni operajo si intende effettuata per un periodo di prova, della durata massima di 6 giorni di effettivo lavoro, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza l'obbligo di preavviso ne di diritto ad indennità.

Qualora prima della scadenza del periodo di prova non intervenda determinazione del datore di lavoro o dell'operato per il recesso dal repporto, l'assunzione diviene, alla scadenza della prova, dofinitiva ed il servizio prestato deve essere computato ad ogni effetto nell'anzianità di servizio

Art. 48 (Riessunzione)

Per clascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammonlare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ovo ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori

Per l'avviamento di detti lavoratori i cc.ii.rr.l. definiranno i criteri di pracedenza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzianità di iscrizione e della condizioni familiari del lavoratore.

Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni rogionati per l'impiego per fare adottare affe stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sade sindacale.

Anche in relazione a quanto previsto dall'ert. 2 in matteria di flussi occupazionali, su richiesto di una delle parti potrà essere effoltuato annualmente, a livello regionate a/o aziondate, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sull'applicazione del "turnover" per quelli a tempo indeterminato.

Art. 49 (Classificazione degli operai)

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:

Specializzati super/Parametro 123

Per operal specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conosconze tecnico-praticho e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

Profili esemplificativi:

- responsabili di vivaio:
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elavata, manovratori di toloferiche e gru a cavo;
- falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;- autisti di autotreni ed autoarticolati.

Operai specializzati/Parametro 116

Par operal specializzati si intendono quegli oporal che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-praticha e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi:

- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento o l'utilizzazione del panimonio forestale e per le sistemazioni idrautico forestali;- meccanici;
- innestatori, potatori;
- preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici:- vivaisti specializzati:
- raccoglitori-selezionatori di semi forostali
- muratori specializzati;
- addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggine;
- motoseghisti addetti al taglio di solezione;
 addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorati,

3° livello

Operal qualificati super/Parametro 111

Per operal qualificati super si intendono quegli operal in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operalo qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciali da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalanti e tali da permettere loro di gestiro singoli processi produttivi e/o di lavorazione.

Profili esemplificativi:

- estrattori di sughero;
 vivaisti qualificati con comprovata esperianza professionale;
- conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, ceppatrici, biotrituratori, potatrici, ecc.);
 muratori, ferraioli e felegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
- addetti alla costruzione di opore di sistemazione idraulico-forestate a tecnologie di bioingegnerio;- allevatori o conduttori di animali da soma (cavalli, muli, ecc.).

Operai qualificati/Parametro 108

Per operal qualificati si intendono quegli operal che, in nossesso o non di litoli giasciali da scuple professionali, svolgono, con un certe grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esoculivi variabili.

Profill esemplificativi:

- condultori di macchine ed attrazzatura agricole o foresteli semplici e/o semoventi;
 addotti alle utilizzazioni forestali (toglio, allostimento, ricappatura od esbosco di piante forestali);
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
 addetti agli implanti di Imgazione nei vivai e aluto-vivaisti;
- muratori, ferraloli e falegnami gualificati:
- condultori di voicoli a trazione animele:
- addetti alla realizzazione di semenzal e piantona);
- addelti alla realizzazione di opere sussidiario (briglie, gabbioni, rocinzioni, manutenzione strade).

1° livello

Operal comuni/Parametro 100

Per operal comuni si intendono quegli operal che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché fulte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

Profili esemplificativi:

addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semine e messa a dimota delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico de automezzi, ricappatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.

Oupo operano Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4° tivello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operalive specializzato, Per lale incarico viene corrisposta una indennità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del safario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 monsibià.

Capo squadra

Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di c.i.r.l. sarà individuale il livello nel quale verrà inquadrate il capo squadra.

Indennilà di alta professionalità

indennità di alta professionalità.

Nel confronti degli operali di 5º livello con particolari caratteristiche di alla professionalità, da individuare nel secondo livello di contrattazione, che ricoprono funzioni di particolare rilavanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiadono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi organizzativi, potrà ossere eregata una indumittà di alta professionalità, da quantificare al secondo livello di contrattazione, fino ad un massimo di € 100,00, per tutto le mensitità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del L.f.r.

Impegno a verbale

Per il capo operato ed il capo squadra sono fatte salve lo condizioni di miglior favoro eventualmente esistenti derivanti da accordi.

Per gli operal qualificati super (3° livello), si concorda di offettuare il relativo inquadramento in occasione della definizione dei pressimi rinnovi contrattuali di secondo livello e, nel caso sussistano indennità di funzione o di livello o in altro modo denominate derivanti de contrattazione collettiva, quaste verranno assorbite fino a

concorrenza al momento dell'acquisizione della nuova qualifica,

Nel caso si verifichi che tale nuovo inquadramento coinvolga oltre il 10% degli operai qualificati, le parti litolari del secondo livallo contrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo livello contrattuale,

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Il layoro eseguito oltre i limiti di cui el 1º comma dell'art. 9 è considerato layoro straordinario.

Il lavoro straordinado può essere richiesto solo in casi eccezionali. Per lavoro notturno si intende quello compiuto dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cul al precedente art. 11 Le percentuali di maggiarazione per favoro straordinario, naturno e festivo sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno: 24%;

- 2) lavoro festivo diumo: 39%:
- 3) lavoro festivo straordinario: 50%;
 4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici: 27%;
- 5) lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici: 8%;
- 6) lavoro nollurno straordinario: 38%; 7) lavoro festivo nellurno escluse quello compreso in tumi periodici: 46%;
- 8) lavoro festivo nellurno compreso in lurni periodici: 15%;
 9) lavoro festivo nollurno straordinario: 66%;
 10) lavoro supplementare: 10%.

Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.

Art. 51 (Permessi straordinari)

Ai sensi dell'ert, 4 della lagge n. 53/2000 l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso ratribuito di tre giorni lavorativi atl'anno in caso di decesso del coniuge o di un parante entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il permesso di cui sopra non è conleggiabile nolle ferie.

Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al padre un giorno di permesso retribuito.

(Retribuzione)

A decorrere dal 1º luglio 1998 i seguenti elementi della retribuzione degli operai previsti dal c.c.n.t. 6 merzo 1995:

A decontrol del 1 major 13st regione del 1850 de 1850 indicate nell'allegata Tabella A.

La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituita pertanto da:

a) minimo contrattuale nazionale conglobato;
b) satario integrativo regionale (ari. 2).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 169.
Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con osclusione delle sole giornate non lavorate per assenze votonitario, malattia od infortunio o per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modifiche e integrazione.

Per i particolari trattementi economici relativi alla malattia ed all'infortunio vale quanto disposto dall'art. 60.

Operai a tempo determinato

La retribuzione degli opera con rapporto di lavoro a tempo determinato è costituita da: a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);

b) salario integrativo regionale;

c) lerze elemento pari al corrispettivo degli istiluti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13º mensilità, 14º monsilità, festività nazionali ad infraseltimanali di cui al 3º comma dell'ari, 11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattualo nazionale conglobato e su quello integrativo. La percentualo di tale indennità è pari al 31,36%.

Delta percentuale vione convenzionalmente scamposta nel modo seguente: -ferie: 8,85%;

- festività nazionali ed infrasettimanali: 4,81%;
- tredicesima mensilità: 8,85%; -qualtordicesima mensilità: 8,85%

ranamento di fine rapporto
Alfopratio a tempo determinato compate il trattamente di fine rapporto per l'effettivo tavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale
conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di tavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste
paga o corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga.

Il L.f.r. non si calcoterà sul 3° elemento e la percentuale dol 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della ratribuzione complessiva annua per 13,5 nonché

del diritto alla maturazione di quote di t.f.r. anche per frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Strutturg salariale

Le due voci salariati, minimo contrattuale nazionele conglobato e salario integrativo regionale, dovranno restare disgiunte, secondo lo scheina dello tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calculo degli istituti economici contrattuali, quali ad esemplo 13º e 14º mensilità, 3º elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe lo voci salariali.

Art. 53 (Indennità per lavori disagiati)

Agli operai che lavorano nella condizioni di disagio di seguito olencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionala conglobato e salario integralivo regionale, le seguenti indennità percentuali:
alla montagna: 8% per lavori eseguiti da 1,000 a 1,500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1,500 metri;

- b) lavori in acque: 10%, oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
 c) zono malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 sottembre, nelle zone riconosciute malariche a termini dello vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chínino.

Nota a varbale

L'indennità per prestazione di lavoro per spognimento di incendi è regolata dall'art, 57,

(Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico)

L'azienda è lenula a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cul ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di tavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei

lavoratori,

L'individuazions del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azionda.

Qualora l'azionda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spella un rimborso pan ad
1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centre di raccolta al luogo di lavoro.

Ove la dislanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi, In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno alto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costiluisce mera rastituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.

Art. 55 (Indennità attrozzi)

L'azienda è legula a fornire di attrezzi manuali di uso comune.

Qualora non vi provvoda, al lavoratora compete una indennità di € 0,15 per ogni giornata di lavoro effettivo.

Art. 56

l datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale

In tale case il lavoratore ha diritto ad una indennità pari el 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobalo e del salario integrativo regionale. Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai cc.ii.rr.l.

Art. 57

(Indennità antincendio e calamità natureli)

Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattualo nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal c.c.n.t., eventualmento spettanti.

Art. 58

Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.
Lo modalità ed i criteri per provvedere a tate esigenza, nonchè la oventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono domandato ai cotiumb

Art. 59

(Impedimenti al layoro per cause di forza maggiore)

Nell'ipotesi in cui l'operato a tempo determinato, giunto al poste di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene

riconosciulo il diritto al pagamento di due ore della rotribuzione giornaliera di livello.

Nella stessa ipolesi di cui el precedente comma, quatora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mozzo, all'operaio viene riconosciulo il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mozzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di fivello; se

superiore a cinque dell'inflera retribuzione giornaliera di livello.

Per gli operai a tempo Indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52.

In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso.

Art. 60

(Assicurazioni sociali)

Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicaziono le norme di

Oli operai rientranti nella sfera di applicazione del prosente contratto sono inquadrati, al fini previdenziali, nel settore dell'agricolture.

La indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stessa non siano sociolità a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo

Ad 61

(Fondo Pensiono Integrativa - Previdenza Sanitario Integrativa)

Le Parti di cui sopra convengono di adoltare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

Le Parti Sociali di cui sopra convergeno di contattare le plù importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dai propri associati. Nella successiva sigsura del CCNL verrà indicata la sociatà con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

Art. 62 (Conservazione del posto)

L'operaio a tempo indeterminate, nel caso di metallia e di Infortunto, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi,

nell'arco degli ultimi 12 mesi.

In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica

In caso di malatilia professionale riconosciula dali'INALI la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenula sino a guarigione clinica e, in ogni caso, non potrà superare il periodo di 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

An. 63

Lavoro Temporaneo

Ai sonsi dell'art. 1, comma 3 della L, n., 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di favoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative ed ai Consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente c.c.,n.l., per tutto il periodo di validità dei c.c.,n.l. medesimo.

limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporanoo possono essere utilizzato, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett, b) e c), della legge n. 196/1997 anche nei saguanti;

- -attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari u non provedibili, cui non sia possibile lar fronte con l'organico in servizio;
- -struazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari o non provedibili, cui non sia possibile tar fronte con l'organico in servizio; -sostituziona di operai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporanoamente inidonei, da strultura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnato; -sostituzione di lavoratori in forie, pravio accordo con R.S.U.J.R.S.A.; -sostituzione di divoratori in forie, pravio accordo con R.S.U.J.R.S.A.; -sostituzione di divoratori assenti per l'aspetatiava senza assegni di cui all'art. 11 del presente c.c.n.l.; -sostituzione di divoratori assenti, anche soltanto per parte dell'oratio di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di logge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/1992 (Portatori di gravi handicap), ordinanza n. 1675/1989 (Volontariato di protezione civile), D.P.R.
- 309/1990 (Lavoratori tossicodipendenti), legge ni 162/1992 (Volontariato noi corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico):

309/1990 (Lavoratori tossicodipendonti), legge n. 162/1992 (Volontariato not corpo nazionale del soccorso alpino o speleologico);
-sostituzione dei lavoratori che usufruscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorato per tali riposi;
-necessità non programmabili e/a non prevedibili di allività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici alipici e/o calamità persistenti, cui non sia
possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavor.
La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per la qualificho comprese noi livetti i l'o lipica dei lavoratori temporaneo può essere prorogato una sota volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato,
I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal dotore di lavoro utilizzatore non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati
presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un

presso la siessa su date arinda. Nel casi in contratti del rapporto percentalis da integral del montro del contratti del rapporto percentalis del integral del contratti del rapporto percentalis del integral del contratti del rapporto percentalis del integral del contratti del contratti del contratti del contratti del contratti, le qualifiche e le molivazioni.

l, indicando il numero dei contrati, la qualinicia e le monvazioni. L'ell'ottivo andamento del ricorso a fale strumento è solloposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si la riferimento alle disposizioni contenute nella logge n. 196/1997. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalle legge n. 196/1997 in materia di lavoro lemporaneo nel sellore agricolo:

Art. 64 Ento Bilaterale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilalerale del macro sellore Agricoltura denominato EBIAGRI costituito da una o più Parti Sociali firmatario del presente accordo e retativo CCNL.

ALLEGATI

Allegaio A

Minimi salariali di area orari in vigore dal 1° gennaio 2015

Operai

Livello	Descr.	Par.	Dall'01/01/2015
			Minimi
			contrattuali €
Impiegati			
6°		152	1.765,32
5°		133	1.537,80
4°		122	1.414,61
3"		115	1.329,32
2"		108	1.253,46
1*		100	1.159,07
Operai			
5°	Sup. spec.	123	1.428,33
4°	Spec.	116	1.344,57
3"	Qualificati sup.	111	1.286,55
2°	Qualificati	108	1.256,16
l°	Comune	100	1.159,07

A

Car Com

two I

23

Allegato F

costituzione delle R.S.U.

1. Ambilo ed inizialiva per la costituzione

Le R.S.U. possono essere costilluite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con rilenmento alle giornale dell'anno precedente, nonché nell'impresa cho nel medesimo ambito comunate abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle Associazioni sindacati firmatario del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatario del c.c.n.l. (1).

In ogni caso le OO.SS, firmatarle del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., nelle imprese che occupino più di 15 dipendonti a 4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituira R.S.A.

Nello impresa che occupano fino a 15 dipendonti e meno di 4,050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi la normative previsto dai co.cc.nn.l. in materia di R.S.A.

Per i successivi rinnovi della Rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4,050 giornate ritovate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla R.S.U.

2. Composizione della R.S.U.

La R.S.U. è composta por 273 da rappresentanti etetti tra la liste presentate da lutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedento, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalla sole Associazioni firmataria del c.c.n.l. applicato, o la rolativa copertura avviono mediante elezione o designazione

La ripartizione dei posti nella R.S.U. avverrà proporzionalmente ai voli oltenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia p riservata ai sindacati cho abbiano stipulato il c.c.n.l. applicato.

II 67% dei seggi (2/3) sarà assognato con critorio proporzionale in base al quozionio ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alli, in ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di proferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di presentazione della lista.

Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dalle Associazioni sindocali che abbiano stipulato il c.c.n.t. applicato nell'azienda, in proporzione ai vott ottenuti, i Sindacatt dei Lavoratori si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritotica di questa quota. Qualora il collegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 3, ma siano presenti impiegati e quotati, la quota del 33% sarà designata dai Sindacatt dei Lavoratorio, in entrambi i casi, qualora una Organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagiti/dalle elettoritici non avrà diritto alla designazione o elazione del proprio componente.

In caso inverce sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base all'art. 3, il lerzo risorvalo alle OO.SS, confederali si applica esclusivamente all'area elettorale operata e sare designato dai Sindocati dei Lavoratori,

Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentenza di genere, altraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatoria

Si costiluirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri comunqua, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati o quadri.

Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidali disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria

La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà offettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti,

Solto il litolo Rappresentanze sindacati al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più lavorevoli dei contratti o accordi collettivi

di lavoro, regionali, lerritoriali o aziondali, si procederà alla efezione delle R.S.U. nelle seguenti quantifà; - azienda da 16 a 75 dipendenti - 3 R.S.U. più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegali; - azionda da 76 a 100 dipendendi - 4 R.S.U. più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegali; - 1 R.S.U. aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.

Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda deve essere superiore alle 15 unità.

5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle R.S.U. subenirano ai dirigentì della R.S.A. nella titolorità dai diritti, permessi e libertà s'indacati e tutale già loro spettanti per offatto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in (avore delle Organizzazioni adorenti alle Associazioni sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità

produttiva i seguanti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei tavoratori durante l'arrivo di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuito, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legisletivo e contrattuali; - diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.

Sono comunque fatti salvi per le Organizzazioni sindacali slipulanti il c.c.n.l., i diritti previsti dagli artt. 20o 24 della leggo n. 300/1970 (diritto di assemblea,

Sono altresi fatte salve le condizioni di miglior favoro già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livelto.

6. Comniti e lunzioni

La R.S.U. subentrano alle R.S.A, ed aitalle loro dingenti nella titolarità dei poten e nell'esercizio della funzioni ad essi spotlanti per effetto delle disposizioni di legge a contrattuali.

La R.S.U. resta in carica 3 anni, Trascorso tale termine i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singali componenti uscenti possono essere 📁 rieletti

la caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le Associazioni sindacali intervengono por promuovere il rinnovo stesso, sulta base delle modalità stabilite dalla presente intesa unitaria.

La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto:

alla scadenza prevista:

in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parto dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al volo, pari o superiore al 50%. Le

firme dovranno essere opportunaments certificato. In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituita dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di lavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dallo Associazioni

c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parto delle siesse Associazioni.

Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% dogli stessi pena la decadenza della R.S.U. o l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previsto dal prosente patto unitario.

8. Funzionamento della R.S.U.

La R.S.U. citre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o più Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.t., o qualora lo richieda il 20% dei delegafi, con avviso affisso o l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.

La riunione è valida se presonte il 50% + 1 doi suoi componenti.

La R.S.U. di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo dei delegali presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della riunione. In caso di gravo e inconciliabile dissenso la questione viane demandata alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

9. Elettoralo attivo e passivo

Sono elettori lutti i lavoratori, oporai, impiegati e quadri che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva. Sono oleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di durata non inferiore a 90 giornate.

I delegali sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti cc.cc.nn.l. per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti o i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti

Clausola finale

Capplicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono.

Per la aziende at di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.

In caso di inadempienza la Associazioni firmatarie svolgeranno i necossari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

(1) Il numero di 15 dipendenti, più volle richiamato, va inteso come rapporto tra le giornate di occupazione dell'oziendo e l'unità equivalente, che è part a 270

Mu Or

Parle seconda DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.

1. Modelità per indire la alezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le Associazioni sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della R.S.U., congiuntomente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad Indire le elezioni mediante comunicazione da affiggero nell'apposito albo che l'azinnda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviaro alla Direzione aziondale, Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno,

"Quorum" per la validità delle elezioni

Le Organizzazioni sindacali dei layoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ample partecipazione del/delle layoratori/rici alle operazioni

eletiorali, Le elezioni sono valido ova alle stesse abbia preso parto più della metà deli/della lavoralori/rici aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto "quorum" non sia stato raggiunio, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacoli prenderanno ogni determinazione in ordina alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

3. Presentazione delle liste

All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- Associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;- Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione che:
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
- accessine espressimente e ramantenia a presente ropiantoniazione, la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendonti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati/e coloro che abbiano presentato la lista ed i componenti della Commissione elettorate,

Ciascur/a candidato/a può presentarsi in una sola lista, Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un/a candidato/a risulti compreso/a in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del tormine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il/la lavoratore/rice interessatola ad optare per una dello liste,
Il numero dei/delle candidati/e per ciascuna lista non può superere di oltre 1/3 il numero dei/delle componenti da eleggere nella R.S.U. del Collegio.

4. Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione efettorale, Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall'unità produttiva, non candidato/a

5. Compitì della Commissione

La Commissione elettorate ha il compito di:
- ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

- verificare la valida presentazione delle liste; - costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza progludizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti:

assiculate la comentezza delle operazioni di scuttinio di i voti;
- esaminare e decidero su oventuali ricosti proposto nei termini di cui al presento accordo;
- proclamaro i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese lo Associazioni sindacali presentatrici delle liste.

6. Allissioni

Le liste del'delle candidatife dovranno essere portate a conoscenza del'delle lavoratorifrici, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

E' în facoltă dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di designare uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scelto/a fra i/le lavoratori/rici elettori/rici non candidati/e.

La designazione degli/lle scrutatori/rici deve essere effettuata non oltre la 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e dirotto e non può essere espresso per lottera ne per interposta persona,

La votazione ha luggo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporancità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del soggio; la loro preparazione e la volazione devono avvenire in modo de garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda dave essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della votazione dalla Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso medianto crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non é quella predisposta o se presente tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione,

10, Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a della lista de lui votata.

Il voto preferenziale sarà osprosso dall'elettore/rice mediante una crocetta apposta a fianco del nome del/la candidato/a preferito/a, ovvero segnando il nome del/la candidato/a preferito/a nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze dale alla stessa liste vale unicamento come votazione della lista, anche se non sia state espresso il voto della lista, il voto

apposio a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a listo dill'erenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di volo apposio ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

11. Modelità della volazione

Il luogo e il calondario di volazione sarenno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti/o gli/le aventi diritto l'esercizio dol voto, nel rispetto della esigenze della produziono. Quatora l'ubicazione degli impianti e il numero dei/lle volanti lo dovessero richiodere, potranno essere stabiliti più luoghi di volazione, evitando peraltro occessivi frazionamenti anche per conservaro, sotto ogni aspetto, la segretozza dol

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.

Luggo è calendario di votazione dovranno essere poriati a conoscenza di lutti/e i/le lavoralpri/rici mediante comunicazione nell'albo esistente prosso le aziende, almeno 8 giomi prima del giorno fissato per le volazioni.

12. Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del prosente accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.

13. Altrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'uma deltorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura Il seggio deva inclire poter disporre di un elenco completo degli/ile alattori/rici aventi diritto al voto presso di esso.

14. Riconoscimento degli/lle elettori/rici

Glifle elettori/rict per essore ammessi/o at voto, dovranno esibire el Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi/e dovranno essere riconosciuti/e da almeno due deglifilo scrutatori/nci del soggio; di tale circostanza devo essere dato atto nel verbale concernente la operazioni elettorati.

15. Compiti del/la Presidenta liña Presidento fará apporre all'elettore/rice, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al syo nominativo.

16. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorati di tutti i seggi dell'unità produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura della Presidente del seggio il verbalo dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche dello eventuali contestazioni,
varà consegnalo - unitamente al materiale della volazione (schade, alanchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà ello operazioni riepilogalive di catcolo dandone atto nel proprio verbale.

- elaborando dali ed analizzando le problematiche nievanti nello aziendo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo n. 626/1994:
- elaborando o proponendo alte parti sociali finae-guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi partamentari ed amministrative;
- proponenda iniziative di sostegno nei confronti delle Associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorando la diffusione di apposito materiale informative e divulgativo destinato a lavoratori nei imprenditori;
 promuovendo indagini conoscitivo sul fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori; eventuali altre
- promuovendo indagini conoscitive sul fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori; eventuali altro attività concordate tra i soggetti firmatari del presente accordo.
- Il Comitato avrà inoltre il compito di esaminare lutti i cesi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normo vigenti. Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla Commissione le evantuali controversie insorte al fino di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Art. 8 (Comitato paritetico regionale)

E' istiluito, a livello regionalo, un Comitalo paritetico per la sicurezza e la salute nei luoght di lavoro, composta da un rappresentante effettivo ed uno supplente di ciascuna Organizzazione firmataria il presente accordo,

Tale Comitato avrà i seguenti compili: raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla sicurezza; promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni

Tale Comitato avrá i seguenti compili: raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla sicurezza; promozione di indagini conoscilive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori; eventuali altre attività concordate tra le perti regionali delle Organizzazioni firmateria il presente accordo. Il Comitato regionale avrà inottra il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

Dichiarazione a verbale

l Comitati di cui agli artt. 7 e 8, per l'espletamento delle loro funzioni possono avvalersi delle collaborazioni dell'EBtAGRI.

Art. 9 (Uso di attrezzature munite di videoterminale)

Il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminate in modo sistematico od abituale, per almeno 4 ore giornatiere, he diritto ad intorrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effotti parte integrante dell'orazio di lavoro e, coma tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orazio complessivo di lavoro. E' vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termino dell'orazio di lavoro.

Art. 10 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si fa diretto riterimento a quanto pravisto dal D.L.gs, n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,

Je Lu

De K

M (w)

MM

1 ag

Allegato G

Accordo per la determinazione del Rapprosontante per la sicurezza

si à stipulato il seguante accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dal D, Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Considerato che in base al 1º comma dell'art. 18 del succitato decreto "in fulto le aziende o unità produttive à dietto o designato il Rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue;

Art. 1 (Realtà lavorative)

Le parti convengorio che il Rapprosentante per la sicurezza vieno eletto dai lavoratoti all'interno di ciascuna realtà lavorativa.

Le para convengono che in Rapprosentante per la sicurezza viente diette dan lavoration al interno di descono regila lavorativa si intende ciascun cardicre od impianto fisso.

E comunque demandato alle parti regionali delle Organizzazioni firmatario il presente accordo il compilo di definire forme diverse, anche per più realtà lavorative, di individuazione del Rapprosentante territoriale alla sicurezza.

Art. 2 (Modelità di

La nunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva

Tale riunione può svolgersi anche nell'ambito di più realth lavorative e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.

La riunione è convocata dalle R.S.A. e delle R.S.U., ove esistenti, congiuntamente alle Organizzazioni sindocali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindocali firmatarie del prasente accordo.

Alla nunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale dirette e a scrutinio segreto. Risultarà elette colui che avrà altenuto il maggior numero di voli. La durata dell'incarico è
di 3 anni o pari al poriodo di parmanenza nel cantilere, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio al momento dell'elezione.

Hanno dialito di voto tutti i lavoratori in servizio al momento dell'elezione. Prima di procedore alta elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a rodigere il verbalo dell'elezione. Tale verbalo verrà trasmosso al datora di lavoro o alta Organizzazioni sindacali regionati aderenti alte Organizzazioni nazionali firmatario il presente accordo. L'elezione del Roppresontanti alta sicurezza dovrà avvonire entro 15 giorni dalla data di aponura dei contieri. Nello realtà produttive nello quali sia stata eletta la R.S.U., il R.L.S. viane nominato all'interno della stessa, in caso di elezione della R.S.U. successiva alla firma del productive della contieri.

del presente accordo il R.L.S. verrà espressamente Indicato tra i candidati sulle tiste per la elezione medesima.

Art. 3 (Permessi retribuiti)

- Ai Rappresentanti par la sicurezza spottano, per l'espletamento dei compiti previsti dat D.L.gs. 81/06, permessi retribuiti pari a: -12 ore annue, nello reattà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessivo fino a
- 1.350

1.350;
- 30 ore annue, nelle realità lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue da 1.351 a 4.050;
- 40 ore annue nelle realità lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiore a 4.050.
- Al Rappresentanti territoriali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola unità produttiva dovrobbe concedere; in tal
caso la singole unità produttive concorranno alla spesa complessivamente prevista in quota properzionale secondo modalità da concordare delle parti regionali delle Organizzazioni firmatario il presente accordo.

nizzazioni ilmatimo a presente accordo.
Per l'asplicamento degli adempimenti proviati dall'art. 19 citato, lell. b). c). d), g), i), i), non viene utilizzato il monte ore definito nei presente articolo.
I permassi retributti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti allo R.S.A. o alto R.S.U., ave esistenti.
Lo ora di permesso già riccinosciute in aziende a quanto titolo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurazza sono assorbibili da quello previste dal presente accordo

Art. 4

(Attribuzioni del Rappresentante per la sicurazza)

Con inferimento alle attribuzioni del Rapprosentante per la sicurezza, la cui disciplina tegale è contenuta nel D.Lgs. 81/08, si concordano le seguenti procedure

a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigênze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite

a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà osercitato nel rispetto delle esiginze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste della legge. Tali visite si possono svolgero anche congiunismente oi responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato; b) nei casi in curi il decrete legistativo n. 81/08 proveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del Rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza a utitti gli eventi per i quali la disciplina legistativa provoda un intervanto consultavo dello stesso. Il Rappresentante per la sicurezza ha fecoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sullo tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui razienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e la proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conforma l'avvenuta consultazione appenende la propria firma sul verbale; c) il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricovero le informazioni e la documentazione aziendate.

La stesso Rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione di rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodio presso l'azienda nei casi previsti dal decreta legislativo n. 61/08 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve femire, anche su istanza del Rappresentante per la sicurezza, lo informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

legislatvo n. 61/08 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del nappresunianto per la sicurezza, la historinazione e la documentazione, è tenuto a farre uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e decumentazione del Rappresentanti teritoriali per la sicurezza.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alla singola realtà lavorativo.

Art. 5

(Formazione dei Roppresentanti per la sicurezza)

Il Rappresentante por la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 81/08.

La formazione dei Reppresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si avolgorà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli provisti per la loro normale attività.

provisi per la loro normale attivia.

Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ere. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti provieti della normativa in maleria di igiene e di sicurezza del lavore; conoscenze generali sui rischi dell'altività e sulle relative misure di provenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definimano le modalità per la formazione dei Rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegne dell'attività formativa stessa.

Il datore di lavoro, ogniqualvella vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tuteta della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una Integrazione della formazione.

Art. 6 (Riunioni periodiche)

Le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 glorni lavoralivi di preavviso e su un ordine del giorno scriito.

Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocaziono della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni della condizioni di prevenziona. Della riunione vione redatto verbale.

Art. 7 (Comitato paritetico nazionale)

E' isitiulto un Comitato paritetico per la sicurezza e le salute nel luoghi di lavero, composto da un rappresentante effettivo ed un supplente di ogni Organizza firmataria il presente accordo. Tele Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legistativo n. 81/08, in particolare:

- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di time-guida per la formazione;

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il maleriale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tro mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un/a delegato/a della Commissione elettorale e di un/a delegato/a della Direzione.

17. Ricorsi alla Commissione elettorale

11, Picorsi alla Commissione elettorale

Le Commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procedo alla assegnazione dei seggi o alla redazione di un varbale sulle operazioni elettorall, che dave essere suttoscritto da tutti i/le componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei seggetti interessall, si intende confermata
l'assegnazione dei seggi di cui al 1° commo o la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ovo inveco siano stati presentati ricorsi nei termini suddatti, la Commissione deve provvedera al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la

Ovo invece siand stati presentati neorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvettate et noto esatto etialo de de, inseretta nei destato e conclusione alla quale è pervenula.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrè essere notificata e disscun/a rappresentante delle Associazioni sindacati che abbiano presentato liste elettorali, entre 48 ere dal compimento della operazioni di cui al commis precedente e notificata a mezzo raccomandata con ricovuta, nel termino stosso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione datoriale territoriale, che, a sua volta, nel darà prenta comunicazione all'azienda.

18. Comitato dei/lle garanti

Contro lo decisiori della Commissione eletterate è ammesso ricorso entre 10 giorni ad apposite Comitato dei/fle garanti. Tate Comitato è composto, a livello provinciale, de un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacati, presentativi di fiste, interessate at ricorso, da un representante dell'Associazione datoriato locate di appartenenza, ed è presieduto dell'la Direttore/rice dell'UPLMO o da un/a suo/a delegato/a. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 glomi.

19. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una votta delliniti gli oventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto direttamente alla Dirazione aziondale e per il tramite della locate Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a curo delle Organizzazioni sindacati di rispettiva appartenenza

20, Adempimenti dell'impresa

L'improsa mellerà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei/lle dipendenti avantil diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto nocessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

21, Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdatta ad opera delle parti firmataria, previo prosvviso pari a 4 mesi.

Contratto di formazione e lavoro

1. Contrattazione

- 1,1. Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con gli accordi interconfederati in materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattivati e legistativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle attività produttive di sistemazione idraulico-forestate ed idraulico-agraria.
- 1.2. Concordando pianamente sulla contralità della formazione professionale i ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di essicurare occupazione, le parti disculeranno annusimente il quadro delle esigenze formativo del settore ed i programmi di formazione teorica presentati da altivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro, di cui alla legge n. 863/1984 e successivo.

Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttiva del sottore.

A norma del decreto-legge n. 572/1994 convertito in legge n. 451 del 19 luglio 1994 fermo restando il diritto del datori di lavoro 1.3. del settore di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territoriale competente, secondo le procedure indicale del Ministero del favoro, la imprese associale, tramite la proprie Associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle tra Organizzazioni sindacali regionali di settore, le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termino massimo di 15 giorni dallo dala in cui hanno ricevulo i progetti. Le parti súpulanti si incontreranno a livello regionale per concordare le modalità di altuazione di quanto sopre convenuto. Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle Organizzazioni

nazionali di settore.

I progetti concordati tra le imprese aderenti alle parti datonali stipulanti e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in attuazione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (an. 3, 3" comma, legge n. 863/1984) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego o del Ministro del Javoro nel caso di propetto interregionale, qualorg vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.

In tal caso lo aziende sono tenulo a notificare all'ispettorato del lavoro compotento per territorio le assunzioni avvenute,
1,4. Le aziende associate si impegnano a tenere in particolare considerazione gli iscritti da almeno un onno alle listo di collocamento, nonché l'inserimento lavorativo di invalidi e di portatori di handicao.

Nel progetti di formazione lavoro le aziende terranno conto dei livelli di disoccupazione femminile nel territorio.

1.5. Le parti confermano l'intendimento di finalizzore i confratti di formazione lavoro sia all'assunzione a tempo indeterminato di giovani di elà compresa tra i 16 ed i 32 anni (In quanto lali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto dalla legge n. 230/1962), sia alla creazione di nuove forme di lavoro associato. Le Organizzazioni e gli enti daioriali del settore pubblicizzeranno con modalità idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro tramite il controtto di formazione-lavoro,

Le parti convengone, altresi, che le aziende, entre un mese della scadenza comunichino, tramite gli enti e la Associazioni cui aderiscone, al Comitato bilaterale

o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali slipulanti, il numero dei contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato,

Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione l'aziendo deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'implego,

1.6. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le Organizzazioni slipulanti convengono di esaminare l'andemento globale delle assunzioni o

l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti, dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni sei mesi.

1.7. Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti agli enti o Associazioni slipulanti, scade il 31 dicembre 1997. Qualora non disdettato 3 mesi prima di

tale termine, esso si intendo prorogato di anno in anno.

Le parti si incontreranno comunque entro talo termine per verificarne comunquo l'attuazione e lo eventuali modifiche da apportare.

Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del favoro, ai competenti Uffici provinciati e regionali del tavoro, alle Agenzie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale e alle Commissioni regionali per l'impiego,

2. Progetto di formazione e lavoro

2.1. It progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilalo in base al fac-simile allegato al presente eccordo e deve comunque indicare l'îter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.

2.2. La qualifica di ingresso sarà al massimo di un livelto inferiore a quella finale.

2.3. Il contratto di formazione e lavoro col quale possono essere aggiunti soggetti in otà compresa tra i sedici e trentadue anni è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione a lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla: 1) acquisizione di professionalilà intermedie (livv. 4ª e 3º impiegati; operai specializzati); 2) acquisizione di professionalità elevale (livv. 6° e 5° Implegati; specializzati super);
b) contratto di formazione e lavoro, di durala non superiore ai 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che

consenta un adequamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi, Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), nn., 1 e 2 del 1° comma del presente punto dovranno comunque prevodere rispolitivamente almono ollanta e confolrenta ore

I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, de effettuarsi in luogo della prestazione tavorativa non

Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necesserio oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolto fuori dall'orario di lavoro e pertanto non

Alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro di cui alle lott, a) e b), il datore di lavoro deve inviare alla Circoscrizione territoriale per l'implego idonea certificazione circa i risultati conseguiti del lavoratore interessate.

Alla scadenza di quello di cui alla lett, b), il datore di lavoro rilascia al levoratore un attestato sulla esperienza svolta.

2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nel corsi e nelle strutture concordate con la regione (come previsto dal punto

L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi a alle mansioni alle quali il giovano viene avviato, nonché alla conoscenza del rischi e delle nome di provenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.

In agni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della reallà del sellore e dei diritti e del cuolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle Associazioni stipulanti.

Le parti stipulanti concordano di estendere al rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di layoro vigente por il settore idraulico-forestale ed idraulico-agrario

Le disposizioni del citalo contratto collettivo nazionate di lavoro si applicano al contratti di formazione e lavoro salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.

In maleria di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 5.

4 Periodo di nava

La durata del periodo di prova sarà pari a: quallro settimane di prestazione effettiva per i contretti di durata fino a 12 mesi, due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi

5, Inquadramento e trattamento retributivo

Ai giovagi assunii con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di A giovani assuni con contratto di formazione e favoro verrà riconosciuto un trattamento restructivo conspondente ai minimi tabeliari ed ai valori dei internativo conspondente ai minimi tabeliari ed ai valori dei internativo contigenza (*) stabilità dal contratto collettivo nazione del contratto di inquadramento indicato nel progetto di formazione al vavoro. Il iveldo di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un livollo, al livello spottante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavorato con contratto di avoro subordinato che svolgono mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carallere di prevalenza, ai glovane assunito con contratto di formazione o lavoro. Fermo restando il versamento della contribuzione a carico del lavoratore effettuale secondo le modalità previste per gli operai a tempo indeterminato, gli istituti differenti (13*, 14*, feria, permessi, festività) sono goduti e retributti con la alesse modalità privide per gli operai a tempo indeterminato.

Qualora il contratto di formazione è tavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il

reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoralore sarà con'sposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:

dalle aziende fino a 20 dipendonti: una mensitità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza (*) riferiti al livelto di inquadramento di cui al precedonte comma del presente punto por contratti di durata d) 24 mesi. Nol caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridolto e

varrà calcolato nella misura di 1/24 per ogni mese di durata del contralto;
- dalla aziendo oltre 20 dipendanti: due mensitità retributive composte da minimo tabellare e contingenza (*) riferiti at livello di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto, per contratto di durata di 24 mesi.

Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e vieno calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.

in Con!

(*) Dizione superata dalla nuova formulazione intervanuta con l'accordo del 16 luglio 1998 "minimo contrattuale nazionale conglobato".

6. Malattie e infortunio non sul lavoro
Il traffamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.
Nel caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul favoro il tavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un priedo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'Intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 130 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia

a. b) pluralità di malallie per una durata complossiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il poriodo massimo di 30 giorni di calondario decorrenti dalla

ossazione dell'ullima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisco conlinuazione.

I periodi di conservazione dei posti previsti nel 2º e nel 3º comma del prasente punto si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.

L'aziondo crogherà a tutti i fluveratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trottamento comomico pari al 40% della retribuzione provista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro.

Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza della prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto

durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.

Sarà operata la sespensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di matattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminate alla scadenza della proroga.

7. Assenzo

7. Assenzo
Tenuto conto che il vonificarsi di assenze prolungato - quali, ad esempio, quelle deferminate dal servizio militare, dalla gravidanza e dal puerperio, dallo malattio, dagli infortuni sul lavoro - può pregiudicare il conseguimento dei risultati programmati nel contratto di formazione e lavoro, le parti intervorranno congiuntamente nei confronti dei Ministero dei lavoro per promuovero formanziono di disposizioni amministrative o, ove del caso, la revisione legistativa delle norme vigenti, allo scopo di stabilire che, nei casi in cui le assenze giustificate suporino il 50% della durata complessiva dei rapporto pattuito dei contratto individuale, la scadonza dei termine vanga prorogata, su richiesta dei datore di lavoro, per un periodo di durata equivalente a quella delle assenze, forma rostando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza dalla prorogo.

8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
Nel caso in cui il rapporto di tomazione o lavoro venga trasformato in rapporto di tavoro a tempo indeterminato, il tavoratore dovrà essere utilizzato in attività
conspondenti alla formazione conseguita dei il periodo di formazione e tavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, ettre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a
nerma di quanto previsto dall'art. 3,5 comma della legge n, 83/1964, ai fini de tutti gli istituti introdotti e disciplinati de accordi interconfederali e dal contratto collettivo
nazionalo di lavoro, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale.

Sellati	Liv.	Livelli esclusi da	Livelli professionalità intermedie	Livelli professionalili elevate
Forestali	104	1" e 2" imp.	3° o 4° imp.	5° - 6° imp

Allegato I

Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale nazionale e per il contributo al Fondo di gestione del c.c.n.l.

Art. 1

Il contributo per assistenza contrattuale nazionale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sará corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite nitenuta sulla retribuzione giornalitera da effettuarsi dai singoli datori di lavora nella misura o con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Le riterrule saranno effettuate dalte aziendo, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare, in egni momento, altraverso l'inoltro al datere di lavoro dal quelle dipendono, di un'espressa dichiarazione conforme all'altegato fac-simile, che sarà a cura di questi ultimi consegnato a ciascun lavoratore che ne

faccia espressa richiosta, a seguito di apposita comunicazione scritta da consegnarsi nel mese antecedante a quello in cui si inizità ad effortuare la prima ritonula.

Resta comunque salva per il lavoratore la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una forma oquipofiente a quella indicata nel comma

Art. 3

L'importo della ritenuta da effettuarsi sull'ammontare di paga baso, indennità di contingenza e salario integrativo a titolo di contributo per assistenza contrattuale nazionale è pari, sia per gli impiegati sia per gli operai, allo 0,16% della retribuzione corrisposta.

Art. 4

Le Cooperative, i Consorzi forestali e le Aziende speciali verseranno alle rispettive Organizzazioni nazionali, secondo modelità dalle stesse indicate, un contributo, a loro carico, peri allo 0,20% dell'ammontare delle retribuzioni menslimente corrisposte ai prestatori di lavoro.

Art. 5

I datori di lavoro di cui alla afera di applicazione del presonte contratto varseranno al FIMIF un contributo mensile di euro 0,51 per ciascun lavoratore. Per gli operai a tempo determinato il prodetto contributo dovrà essere versato in caso di prostazione di lavoro uguale o superiore a 2 sottimane nel mesa, Talo contributo è destinato ad un fondo finalizzato a sostenore spese per la gestione del c.c.n.l., per distacchi sindacali, ricerca ed iniziative di formazione professionale.

Il Fondo è gestito da una Commissione di rappresentanti delle parti datoriali stipulanti.

Fac-simile

Alla Amministrazione

Dala

Firma